

Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)

Regolamento interno del Consiglio regionale.

Publicata nel B.U. Calabria 1° giugno 2005, n. 10, suppl. straord. 3 giugno 2005, n. 1.

Il precedente regolamento interno era stato approvato con *Delib.C.R. 8 marzo 1972, n. 54.*

(...)

Capo VI - Delle Commissioni

Articolo 27

Costituzione delle Commissioni Permanenti.

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.
 2. Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell'articolo 29.
 3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.
 4. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
 5. Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.
-
-

Articolo 28

Competenza delle Commissioni permanenti ⁽¹⁰⁾.

1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Prima Commissione - Affari istituzionali e affari generali, riforme e decentramento;
- b) Seconda Commissione - Bilancio, Programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;

- c) Terza Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
 - d) Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente.
-

(10) L'art. 2, Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto la sostituzione del presente articolo con il testo ivi riportato, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

Articolo 29

Composizione delle Commissioni permanenti.

1. La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 3, il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi ⁽¹⁰⁾.
 2. Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.
 3. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.
 4. Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.
 5. I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.
 6. Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.
 7. Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
-

(11) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, Delib.C.R. 21 gennaio 2015, n. 14*. Il testo precedente era così formulato: «1. Ciascuna Commissione permanente è composta complessivamente da quindici Consiglieri, di cui il 60 per cento aderenti alla maggioranza ed il 40 per cento aderenti alle minoranze.».

Articolo 30

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni.

1. Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.
2. Il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo, con due distinte votazioni per ciascuna Commissione, con le procedure recate nei successivi commi.
3. Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti.
4. Con la seconda votazione si procede all'elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
- 4-bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente (espressione della maggioranza), il Vice Presidente (espressione della minoranza) e il Consigliere Segretario (espressione della maggioranza), vengono eletti a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ⁽¹²⁾.
5. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti vengono rinnovati con il rinnovo dell'intera Commissione.
6. L'Ufficio di Presidente della Commissione è incompatibile con quello di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

(12) Il presente comma, aggiunto dalla *Delib.C.R. 29 maggio 2008, n. 262* (poi revocata dalla *Delib.C.R. 30 giugno 2008, n. 270*), è stato successivamente così sostituito dalla *Delib.C.R. 23 ottobre 2009, n. 385*. Il testo originario era così formulato: «4-bis. Nel caso di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, morte o altro impedimento permanente del Presidente o del Vice Presidente, ovvero del Segretario, la Commissione elegge nel suo seno ed a scrutinio segreto il nuovo Presidente, Vice Presidente o Segretario cessati. Viene eletto chi raggiunge il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d'età».

Articolo 31

Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva.

Articolo 32

Commissioni speciali.

1. Quando il Consiglio delibera l'istituzione di una Commissione speciale per l'esame di particolari problemi o progetti di legge, il Presidente procede alla sua formazione dopo aver acquisito la designazione dei Gruppi e nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1 ⁽¹³⁾.

2. Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica deliberazione consiliare.

(13) L'art. 3, Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto la sostituzione del presente comma con il testo ivi riportato, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

Articolo 33

Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria.

1. È istituita la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

3. Per quanto attiene alle competenze ed alle modalità di esercizio delle relative funzioni della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria è fatto rinvio agli *articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50.*

Articolo 34

Commissione speciale di vigilanza ⁽¹⁴⁾.

1. È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.

3. La Commissione:

a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b) esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c) verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;

d) ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;

e) può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, Delib.C.R. 26 novembre 2012, n. 256. Il testo originario era così formulato: «Articolo 34. Commissione speciale di vigilanza. 1. È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione speciale di vigilanza si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

3. La Commissione speciale di vigilanza:

a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b) esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c) verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali.».

Articolo 35

Commissioni d'inchiesta.

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
 2. Il Presidente delle Commissioni d'inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.
 3. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell'articolo 29.
 4. In quanto compatibili, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.
-

Articolo 36

Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi ⁽¹⁵⁾.

1. Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all'infuori dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato a due, quattro componenti del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.
2. Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi è rinnovato con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 77, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante della Giunta regionale.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto sul testo risultante dall'esame della Commissione prima della votazione finale sulla proposta nel suo complesso. La richiesta non determina

comunque modificazione al calendario dei lavori del Consiglio o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali, statutarie e ordinarie e dal regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per il Consiglio. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede redigente la questione è rimessa direttamente all'Assemblea la quale decide se proseguire con il procedimento redigente ovvero se attivare le procedure ordinarie per l'esame del provvedimento.

(15) L'art. 4, comma 1, lettera a), Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

(...)

Articolo 88

Attività conoscitiva e sindacato ispettivo.

1. In attuazione dell'articolo 31 dello Statuto, i Presidenti delle Commissioni, previa decisione delle medesime nell'ambito delle proprie competenze:

a) concordano con il Presidente della Giunta e gli Assessori la data del loro intervento in Commissione, che tuttavia non può superare 15 giorni dalla richiesta, salvo che non sia urgente, nel qual caso il termine si riduce della metà;

b) richiedono direttamente al Presidente e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c) convocano, previa comunicazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere;

d) chiedono al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.

2. Qualora una Commissione decida di svolgere una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, dello Statuto, il Presidente della Commissione chiede l'intesa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, specificando le ragioni, i limiti e i tempi, nonché gli eventuali costi dell'indagine. La Commissione non può procedere all'indagine se non ha acquisito l'intesa.

3. Ogni semestre, ciascuna Commissione relaziona al Consiglio sullo svolgimento di attività conoscitiva e di sindacato ispettivo.

(...)

Articolo 135

Struttura organizzativa e personale.

1. Nel rispetto dei criteri fissati dallo Statuto, dalla legge regionale e dai contratti collettivi di lavoro, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture amministrative consiliari sono disciplinati da apposito regolamento di organizzazione adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. In sede di prima attuazione, il regolamento di organizzazione del Consiglio è approvato entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del presente regolamento. Fino ad allora, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni attualmente vigenti.

3. Ai dirigenti della organizzazione amministrativa del Consiglio sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza.

4. Gli incarichi dirigenziali apicali sono conferiti dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.

5. L'Ufficio di Presidenza, contestualmente alle nomine di cui al precedente comma, assegna al Segretariato generale, al Direttore Generale e alle Aree funzionali i dirigenti, che sono preposti al loro incarico entro i successivi 30 giorni ⁽³¹⁾.

(31) Comma così sostituito dal punto 16, *Delib.C.R. 1° agosto 2011, n. 125*. Il testo originario era così formulato: «5. L'Ufficio di Presidenza, contestualmente alle nomine di cui al precedente comma, assegna al Segretariato generale e ai Dipartimenti i dirigenti, che sono preposti al loro incarico dai direttori generali entro i successivi 30 giorni.»

(...)